

PERSONALE DOCENTE – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 9263 del 27 ottobre 2022

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - DISCIPLINA APPLICABILE - CARATTERE SPECIALE DELLA STESSA RISPETTO ALLA NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE DETTATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

Nei concorsi per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, data la peculiarità di tali procedure selettive rispetto a quelle della generalità dei pubblici dipendenti, **si applicano le speciali norme in materia** di selezione dei professori e ricercatori universitari e non quelle di cui al D.P.R. n. 487 del 1994 recante le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi in generale.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5050 del 24 agosto 2018

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - BANDO DI CONCORSO - TEMATICA DEI C.D. BANDI FOTOGRAFIA - RILIEVO AI FINI DELLA SELEZIONE DELL'INTERA DECLARATORIA DEI SETTORI CONCORSUALI E SCIENTIFICO DISCIPLINARI - MERA RILEVANZA INFORMATIVA – E IRRILEVANZA AI FINI VALUTATIVI - DELLE FUNZIONI CHE IL CANDIDATO SELEZIONATO VERRÀ CHIAMATO A SVOLGERE.

A garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale.

Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del **settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti**.

Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

L'indicazione contenuta nel bando relativamente alla specifica attività di ricerca che il candidato vincitore sarebbe stato chiamato a svolgere non può essere intesa come un fattore di valutazione a fini concorsuali se non violando i criteri normativi generali posti proprio a garanzia dell'imparzialità della procedura ma solo quale finalità informativa.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5050 del 24 agosto 2018

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - GIUDIZI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - LIMITAZIONE SINDACATO GIURISDIZIONALE ALLE SOLE VALUTAZIONI CHE FUORIESCANO DALL'AMBITO DI OPINABILITÀ

Nelle ipotesi di **sindacato giurisdizionale delle valutazioni tecnico discrezionali espresse dalle Commissioni** d'esame nell'ambito delle procedure comparative per l'accesso ai posti di ricercatore e professore universitario resta comunque fermo il **limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità**, poiché altrimenti all'apprezzamento opinabile dell'Amministrazione il giudice sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 11472 del 2 ottobre 2019

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - GIUDIZI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - GRADO DI ANALITICITÀ RICHIESTO E CARATTERIZZAZIONE DELLO STESSO

L'analiticità della valutazione del curriculum del candidato riguarda il profilo "a monte" (vale a dire i singoli aspetti posti in evidenza dall'interessato nella domanda) ma non la motivazione "a valle", di modo che **non risulta necessaria una motivazione dettagliata sulle singole pubblicazioni**, essendo sufficiente che essa sia "basata" sulla valutazione analitica dei titoli e pubblicazioni presentate, senza che sia necessario riportare in motivazione il giudizio su ogni singolo articolo o titolo prodotto.

La motivazione può anche essere sintetica e riassumere un giudizio rivolto all'intera produzione scientifica presentata, senza che sia necessario un giudizio "titolo per titolo" (TAR Lazio, III, 15 novembre 2018, n. 11051).

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 6341 del 17 settembre 2021

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - COMMISSIONI GIUDICATRICI - INCOMPATIBILITÀ SINGOLI COMPONENTI - IRRILEVANZA RAPPORTI DI MERA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN ASSENZA DI SODALIZIO PROFESSIONALE O DI FREQUENZA TALE DA INDURRE SOSPETTO CHE INTENSITÀ RAPPORTI ABBIANO POTUTO INFLUENZARE GIUDIZI.

In materia di concorsi pubblici universitari **non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica sia di pubblicazioni comuni**, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio.

La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire alla pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli.

Occorre comunque tener conto dei caratteri in concreto assunti dalla predetta collaborazione, ove la stessa presenti connotati di particolare intensità, sistematicità e protrazione nel tempo, che la rendano per certi versi assimilabile ad un vero e proprio sodalizio professionale e tali da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente del candidato medesimo.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 878 del 18 gennaio 2023

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - COMMISSIONI GIUDICATRICI - GIUDIZI DI CARATTERE QUALITATIVO E COMPLESSIVO (CON RIFERIMENTO AL PROFILO SCIENTIFICO DI CIASCUN CANDIDATO).

Il **giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati** – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica – incompatibile non soltanto con l'attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri.

Il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una **valutazione complessiva degli aspetti qualitativi**, che **diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento**.

Non sono quindi le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati, per cui non può essere predicato l'obbligo, per la commissione, di valutare analiticamente ciascun titolo e ciascuna pubblicazione per tutti i concorrenti e di procedere alla specifica comparazione di ogni elemento con i titoli e le pubblicazioni presentati dagli altri candidati; né tanto meno può farsi derivare l'illegittimità del procedimento e del provvedimento finale dalla mancata verbalizzazione di ciascun giudizio su ogni titolo e su ogni pubblicazione.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decreto presidenziale, 3 agosto 2016, n. 3233

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POSIZIONE VINCITORE NELLE MORE DELLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - PERMANENZA IN SERVIZIO.

In caso di annullamento dell'approvazione di un concorso indetto per il reclutamento di personale docente universitario e conseguente rinnovazione degli atti della procedura concorsuale appare logico e conforme ai principi degli effetti ripristinatori propri del tipo di *decisum* che i tempi di individuazione in concreto dei nuovi legittimati implicino un lasso di tempo in pendenza del quale gli **attuali incaricati rimarrebbero in servizio, non essendo, prima della piena conclusione della procedura in tutte le sue fasi, compresa l'individuazione nominale dei diversi "aventi diritto",** **attualizzato l'effetto risolutivo di travolgimento delle loro posizioni.**

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza, 30 settembre 2016, n. 4309

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POSIZIONE VINCITORE NELLE MORE DELLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - INTEGRITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO.

Durante il tempo necessario a dare esecuzione alla sentenza del giudice amministrativa che annulla gli atti di una procedura concorsuale indetta per il reclutamento di personale docente rimangono integre le posizioni lavorative costituite sulla base degli atti impugnati e annullati.